



CONFINDUSTRIA AREZZO

DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Presidente
dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo

La sottoscritta impresa _____

Con sede legale in:

via e località
cap comune prov.
nr. tel. nr. fax
e-mail pec
cod.fisc. partita iva Codice Attività (Istat-Ateco 2007)
attività esercitata
C.C.N.L. applicato ai lavoratori

Con unità produttiva in (se diverso da sede legale)

comune di cap/località/via
nr. tel nr.fax E-mail
attività esercitata nello stabilimento

Rappresentata legalmente da nato a il
nella sua qualità di

CHIEDE

di essere ammessa a far parte di codesta Associazione.

Nel richiedere l'ammissione a socio dell'Associazione, questa ditta accetta fin d'ora le norme e gli obblighi derivanti dallo Statuto dell'Associazione Industriali della Provincia di Arezzo, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori di Confindustria, impegnandosi al pagamento dei contributi associativi calcolati con le modalità contenute nel regolamento contributivo, e ad osservare lealmente la disciplina sociale.

Dichiara inoltre di aver preso visione dello statuto dell'Associazione, accettandone espressamente le norme ed in particolare quelle enunciate al titolo II artt. 3,4,5,6,7,8 e 9; al titolo V artt. 25 e 26; al titolo VI artt. 27 e 28 .

Le controversie che potessero eventualmente sorgere in dipendenza del rapporto associativo verranno demandate alla competenza giudiziaria del Foro di Arezzo, rinunciando esplicitamente a quello ove ha sede legale l'azienda.

Data

(firma e timbro)

Approvo espressamente la clausola sulla deroga alla competenza giudiziaria

Data

(firma e timbro)

**DOMANDA DI AMMISSIONE****Altri dati dell'azienda****Forza lavoro impiegata**

Dirigenti	Impiegati	Operai	Apprendisti	Collaboratori	Soci operanti

Desidero ricevere la corrispondenza

- Magazine Comunicazioni : **Presso la sede legale**
 Magazine Comunicazioni : **Presso la sede dell' unità produttiva**
 Magazine Comunicazioni :

Presso _____
 via/località _____ cap _____ comune _____
 prov. _____ nr. tel. _____ nr. fax _____ e-mail _____

CONSENSI E AUTORIZZAZIONI**A) CONSENSO A REPERIRE I DATI OCCUPAZIONALI PRESSO GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI O ASSICURATIVI (Inps. Inail)**

Il sottoscritto, _____ nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta _____, con sede in _____, autorizzo l'Associazione degli Industriali della provincia di Arezzo a reperire i dati occupazionali relativi all'azienda da me rappresentata, presso gli istituti previdenziali o assicurativi, liberando gli stessi da qualsiasi responsabilità circa i dati forniti.

(Luogo e data)timbro e firma
_____**B) CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.Lgs.196/2003**

Il sottoscritto, _____ nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda _____, con sede in _____, preso atto delle informazioni fornite dall'Associazione Industriali della provincia di Arezzo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati sensibili ed alla comunicazione e diffusione dei dati comuni indicati nell'allegato A) nei limiti e per le finalità indicati dalla menzionata informativa (1).

Il sottoscritto acconsente altresì al trasferimento all'esterno dei dati personali, anche sensibili, ex art. 24, D.Lgs. n. 196/2003, nei limiti indicati nell'informativa, nonché ai trattamenti derivanti dalla comunicazione dei dati in parola ai soggetti titolari di trattamento indicati nell'allegato A) della predetta informativa (Confindustria, Organizzazione del sistema Confederale, Società controllate e/o collegate a Confindustria Arezzo:), limitatamente alle finalità e agli scopi ivi richiamati. (1).

(Luogo e data)timbro e firma

(1) Nell'eventualità che non si ritenga di prestare il consenso per tutti i trattamenti dei dati oggetto dell'informativa e, in ordine a ciascun trattamento, per tutte le relative operazioni, sarà possibile limitare il consenso, ai sensi del secondo comma dell'art. 24 del decreto legislativo, ad uno o più trattamenti o ad una o più operazioni di ciascun trattamento

**DOMANDA DI AMMISSIONE****REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO AZIENDE NEO ASSOCIATE
(Punto 3 Regolamento Contributivo)**

Il sottoscritto _____ non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ in riferimento a quanto previsto al punto 3) del Regolamento Contributivo di codesta associazione, si impegna al pagamento dei contributi associativi, in regime agevolato per le aziende neo associate, nelle misure e per il periodo previsto dalla proposta di adesione di Confindustria Arezzo del _____ o in mancanza come sotto specificato:

Anno	Contributo agevolato

(Luogo e data)

timbro e firma



CONFINDUSTRIA AREZZO

DOMANDA DI AMMISSIONE

DOMANDA DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

La sottoscritta impresa

Nella persona del suo legale rappresentante _____

CHIEDE

Di poter aderire alla Federazione/Associazione Nazionale di cui sopra, accettando le norme e gli obblighi derivanti dallo suo Statuto, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori di Confindustria, impegnandosi ad osservare lealmente la disciplina sociale e al pagamento dei contributi associativi nella seguente misura:

- Come da delibera contributiva vigente dell'Associazione nazionale di categoria;
- Nella misura stabilita dall'accordo di doppio inquadramento vigente fra Confindustria Arezzo e l'Associazione nazionale di categoria.

Data _____

(firma e timbro)

STATUTO ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI AREZZO
TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 Costituzione: E' costituita, con sede in Arezzo e con durata illimitata, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo, (in forma abbreviata Confindustria Arezzo). Essa aderisce alla Confindustria adottandone il logo e gli altri segni distintivi ed alla Confindustria Toscana. Essa può istituire Uffici dipendenti in altre località della Provincia. Per effetto dell'adesione alla Confindustria, l'Associazione assume il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi per sé e per i propri soci. **Art. 2 Scopi:** L'Associazione ha per scopi: a) di rappresentare e tutelare le imprese produttrici di beni e/o servizi nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nonché rappresentare gli interessi delle imprese associate nella elaborazione, interpretazione e applicazione di qualunque norma primaria o secondaria che concerne, direttamente o indirettamente, il sistema imprenditoriale; b) di promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili e l'adozione di comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo; c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali della Provincia e della Regione spirito e forme di collaborazione, che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi la autonomia e gli interessi dei singoli componenti. Per perseguire tali scopi, l'Associazione può: 1) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni sui temi economici, sociali e su istituzioni di interesse generale; 2) stipulare, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale interessanti l'industria, nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie; 3) assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione costruttiva tra gli stessi; 4) provvedere all'informazione degli associati relativamente ai problemi generali o speciali dell'imprenditorialità e delle industrie. L'Associazione inoltre: a) può dar vita, partecipare o contribuire, nei modi e con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei, a fondazioni, istituzioni specializzate, società od organismi vari in Italia e all'estero; b) persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema; c) non persegue scopi di lucro. Può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività e/o iniziative di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi; d) è apertistica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza; e) adotta il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando gli associati alla loro osservanza; f) adotta il piano dei conti previsti dai regolamenti di Confindustria e certifica i propri bilanci.

TITOLO II
SOCI

Art. 3 Condizioni per l'ammissione a socio: Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci effettivi le imprese in qualunque forma costituite che esercitano una attività diretta alla produzione di beni e/o servizi con una organizzazione di tipo industriale, che svolgono la loro attività nel territorio della Provincia di Arezzo, che accettano di rispettare il presente Statuto nonché le deliberazioni e le disposizioni che, in base allo Statuto, sono emanate, i cui titolari o legali rappresentanti siano di buona condotta morale, che si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza. Possono inoltre aderire in qualità di soci effettivi: a) organizzazioni imprenditoriali e gruppi di imprese i cui ordinamenti ed i cui scopi non contrastino col presente Statuto; b) Consorzi di produzione di beni e/o di servizi; c) le imprese artigiane; d) le cooperative di produzione di beni e/o di servizi, previo consenso della Confindustria. Tra i soci effettivi rientrano anche le imprese che operano nell'ambito di settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione, in tutto o in parte. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati. Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, altre realtà imprenditoriali, purché presentino elementi di complementarietà con quelli dell'imprenditoria rappresentata dall'Associazione e non ne risulti snaturata la caratteristica istituzionale dell'Associazione stessa. **Art. 4 Domanda di ammissione:** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, del Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali e di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale. Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi legali rappresentanti impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti e delle sedi, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico ed alla Carta dei Valori di Confindustria. **Art. 5 Esame domande, assegnazione Sezioni e Gruppi iscrizione nel Registro delle Imprese:** Sulla domanda di ammissione e sull'assegnazione alle Sezioni ed ai Gruppi delibera il Consiglio Direttivo. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo le imprese interessate possono ricorrere ai Proviviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo. Tutti i soci come sopra identificati vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e in quello tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema confederale. **Art. 6 Diritti dei soci:** I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confindustriale. Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione. I soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, delle Sezioni e dei Gruppi, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confindustriale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento. Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo dell'Associazione e agli Organi delle Sezioni e dei Gruppi. **Art. 7 Obblighi dei soci:** L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi del Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale. In particolare il socio deve: partecipare attivamente alla vita associativa; conformarsi a quanto previsto in convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti di Confindustria; non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi; fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari; versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione. Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo che svolgano attività o abbiano sede nella Provincia di Arezzo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione. L'Associazione promuove il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento. **Art. 8 Dimissioni dei soci:** L'iscrizione impegna l'associato per l'anno di iscrizione e l'anno successivo e s'intende tacitamente rinnovata per periodi successivi di un anno, se non sia stato presentato all'Associazione formale atto di dimissioni. Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata spedita entro il mese di settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. **Art. 9 Perdita della qualità di socio:** L'impresa perde la qualità di socio nei seguenti casi: a) per documentata cessazione dell'attività, con effetto dal giorno della notifica all'Associazione, nonché per fallimento dichiarato; b) per recesso, da comunicarsi nei modi e termini previsti dall'art. 8; c) per grave e ripetuta morosità; d) per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e nel caso di adesioni contemporanee incompatibili; e) per comportamenti gravemente in contrasto con quelli dettati dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori di Confindustria; f) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di ricorso. L'impresa interessata può ricorrere ai Proviviri entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso al Collegio dei Proviviri non sospende il provvedimento di esclusione. In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'articolo 4 e dal versamento dei contributi. L'Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Arezzo nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi. Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale. **Art. 10 Rappresentanza degli Associati:** Le Imprese iscritte sono rappresentate in Assemblée per mezzo del legale rappresentante, ovvero di un amministratore o di un dirigente munito di apposita delega. I rappresentanti delle imprese iscritte devono dare piena affidabilità, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori di Confindustria. I componenti del Comitato di Presidenza devono essere rappresentanti di imprese doppiamente inquadrate.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 Organi dell'Associazione: Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea Generale; b) il Consiglio Direttivo; c) il Comitato di Presidenza; d) il Presidente; e) i Vice Presidenti; f) i Proviviri; g) il Collegio dei Revisori Contabili. **Art. 12 Assemblée Attribuzione voti:** L'Assemblea è costituita da soci al corrente con il versamento dei contributi. Il versamento può essere effettuato entro il giorno lavorativo precedente all'Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili ed i Proviviri partecipano di diritto all'Assemblea ma senza voto, salvo ne abbiano diritto in qualità di soci. Ciascun socio ordinario dispone di un numero di voti in ragione del contributo annuo versato per l'anno precedente, secondo la seguente tabella: fino a euro 26: 1 voto; da euro 26 a euro 130: 1 voto per ogni 26 euro o frazione superiore a 13 euro; da euro 130,01 a euro 775: 1 voto ogni 120 euro o frazione superiore a 65 euro; da euro 775,01 a euro 2.583: 1 voto ogni 259 euro o frazione superiore a 130 euro; oltre euro 2.583,01: 1 voto ogni 646 euro o frazione superiore a 323 euro. Ogni socio aggregato o iscritto in corso d'anno ha diritto ad 1 voto. E' ammessa la facoltà di delega ma ciascun partecipante all'Assemblea non può avere più di tre deleghe. Nell'ambito dei Gruppi facenti capo ad una medesima società o persona è tuttavia ammessa una pluralità di deleghe. Nei casi in cui dovessero intervenire variazioni a carattere generale nell'entità dei contributi, il Consiglio Direttivo provvederà a modificare la predetta tabella, in modo che rimangano invariati i relativi rapporti. **Adunanze:** L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno normalmente entro il primo semestre ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta scritta e motivata soci che dispongono complessivamente di almeno un decimo del numero totale dei voti spettanti ai soci. L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con il versamento dei contributi associativi. **Convocazione:** L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso spedito ai soci, anche a mezzo fax o posta elettronica che provi l'avvenuta spedizione, almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare, i voti spettanti. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata, con medesime indicazioni, cinque giorni prima della riunione. **Validità:** L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti spettanti ai soci. Trascorsi trenta minuti, l'Assemblea è legalmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei voti spettanti ai soci. Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita e si tratti di Assemblea ordinaria, deve essere indetta una nuova convocazione. In tal caso l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. **Deliberazioni e sistema delle votazioni:** Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea; alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i soci. Con la maggioranza dei voti spettanti al complesso dei soci, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. (Nota: stante quanto disposto dall'art. 5, comma 4 - quinquies - lett. b) - ultima parte - L. 460/97 e successive modifiche) **Presidente, Segretario e verbale:** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano. Funge da Segretario il Direttore o, in caso di sua assenza, un Funzionario oppure uno dei soci dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, raccolto in apposito Registro tenuto presso l'Associazione. **Attribuzioni:** L'Assemblea ordinaria dei soci svolge le seguenti mansioni: a) esamina ed approva le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili in merito all'attività svolta; b) esamina ed approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso; c) esamina e discute i problemi di importanza fondamentale interessanti l'industria e l'organizzazione dell'Associazione per stabilire le direttive di massima da seguire nello svolgimento dell'attività associativa; d) elegge il Presidente, i Vice Presidenti elettivi (fino ad un massimo di 4), i Proviviri, i Revisori Contabili, ed i membri elettivi del Consiglio Direttivo. L'assemblea straordinaria dei soci svolge le seguenti funzioni: a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto; b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione. **Art. 13 Sezioni o Gruppi:** I soci sono suddivisi in Sezioni o Gruppi in base alle affinità delle attività svolte, al territorio di appartenenza o altro. In relazione alle differenti attività svolte e/o alle diverse unità locali in attività, il socio può essere presente in più Sezioni o Gruppi, ripartendo fra le stesse i relativi voti. La costituzione, lo scioglimento e l'appartenenza dei soci alle Sezioni o ai Gruppi è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le Sezioni o i Gruppi devono rappresentare un significativo numero di imprese e valore di contributi associativi. Ciascuna Sezione o Gruppo elegge il proprio Presidente e il proprio Vice Presidente che durano in carica due anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso di eventuale impossibilità di sostituzione per mancanza di candidature. Il Presidente di Sezione o Gruppo è membro di diritto del Consiglio Direttivo. In base ad apposita delibera del Consiglio Direttivo, fanno parte di diritto del Consiglio stesso anche i Vice Presidenti di quelle Sezioni o Gruppi che contribuiscono in maniera rilevante a formare le entrate contributive dell'Associazione. Le convocazioni e le votazioni nelle Sezioni o nei Gruppi seguono le medesime regole previste per l'Assemblea ordinaria dell'Associazione. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente di Sezione o Gruppo avviene, su convocazione del Presidente dell'Associazione, entro tre mesi dall'Assemblea tenuta negli anni pari. Le Sezioni o i Gruppi si riuniscono per lo studio delle questioni di loro particolare interesse e competenza e comunicano, a mezzo del Presidente, al Presidente dell'Associazione le deliberazioni per la ratifica e l'adozione degli eventuali provvedimenti. Nel caso che tali deliberazioni non vengano ratificate dal Presidente, le Sezioni o i Gruppi hanno facoltà di appellarsi al Consiglio Direttivo. Le riunioni di Sezione o di Gruppo sono indette ogni qualvolta il Presidente di Sezione o Gruppo lo ritenga necessario. Esse sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei voti rappresentati nella Sezione. Trascorsi trenta minuti dalla convocazione, le riunioni saranno valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati nella riunione. **Art. 14 Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria:** In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria. Il Gruppo si propone di promuovere le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali e tecnici dell'Industria per favorire l'inserimento dei Giovani Imprenditori nella vita e nell'attività del Paese al fine di esaltarne nei medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo. Il Gruppo provvede a redigere il proprio "Regolamento"; esso deve essere conforme agli scopi dell'Associazione ed al presente Statuto, e deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, così come, d'intesa con detto Consiglio e con

il Presidente dell'Associazione, dovrà essere svolta l'attività del Gruppo. Il Gruppo provvede ad eleggere un Presidente ed almeno un Vice Presidente; può nominare propri rappresentanti, senza diritto di voto, in seno alle Sezioni ed ai Gruppi dell'Associazione. Il Presidente del Gruppo assume di diritto la carica di Vice Presidente dell'Associazione. **Art. 15 Comitato Piccola Industria:** In seno all'Associazione è costituito il Comitato Provinciale per la Piccola Industria con il compito di esaminare e studiare i problemi che interessano le piccole imprese e di formulare eventuali proposte agli Organi Direttivi dell'Associazione. Il Comitato è composto da un delegato per ciascuna Sezione o Gruppo, eletto fra i rappresentanti delle imprese che occupano non più di cinquanta dipendenti. I componenti del Comitato devono essere titolari di imprese individuali o soci di società di persone o legali rappresentanti di imprese purché aventi responsabilità di gestione nelle stesse. Il Comitato provvede a redigere il proprio "Regolamento"; esso deve essere conforme agli scopi dell'Associazione ed al presente Statuto e deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, così come, d'intesa con detto Consiglio e con il Presidente dell'Associazione, dovrà essere svolta l'attività del Comitato. Il Comitato provvede ad eleggere un Presidente ed almeno un Vice Presidente, rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Il Presidente del Comitato assume di diritto la carica di Vice Presidente dell'Associazione.

Art. 16 Consiglio Direttivo: Composizione, funzionamento: Il Consiglio Direttivo è composto: a) dal Presidente dell'Associazione; b) dai Vice Presidenti; c) dall'ex Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica; d) dai Presidenti di Sezione o Gruppo; e) previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dai Vice Presidenti di quelle Sezioni o Gruppi che contribuiscono in maniera rilevante a formare le entrate contributive dell'Associazione; f) dai Presidenti o Legali Rappresentanti delle società e degli enti controllati dall'Associazione; g) dagli associati componenti la Giunta di Confindustria e di Confindustria Toscana, fino al venir meno della loro carica in seno agli Organismi di cui trattati; h) dai rappresentanti generali eletti negli anni pari dall'Assemblea all'interno di una lista di candidati di numero pari al 30% in più rispetto ai seggi da ricoprire, proposta dalla Commissione di Designazione. L'Assemblea è chiamata ad eleggere un rappresentante generale ogni duecento aziende associate o frazione di duecento. I rappresentanti generali durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi; se nel corso della durata in carica viene meno, per morte, impedimento, dimissioni o altra causa uno o più rappresentanti generali, essi vengono sostituiti dal primo non eletto della lista, che potrà essere rieletto per tre mandati consecutivi; i) da un massimo di tre componenti nominati dal Presidente tra associati che siano espressione significativa dell'imprenditoria della Provincia. Il loro mandato coincide con il mandato del Presidente. In caso di decadenza o di impedimento permanente a partecipare alle sedute, il Presidente provvede alla loro sostituzione. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni tre mesi ed in via straordinaria quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Esso è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, cinque (5) giorni prima della data della riunione, che possono essere ridotti a due (2) in caso di urgenza, osservandosi per il resto le norme e le modalità previste dall'articolo 12 per l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge un Segretario che può essere anche il Direttore dell'Associazione. Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e viene da questo notificata all'interessato. Gli stessi non sono immediatamente rieleggibili fino alla scadenza del mandato in corso. Non sono, altresì, rieleggibili i Consiglieri che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette. In caso di decadenza o di impedimento permanente a partecipare alle sedute del Consiglio, il Presidente provvede a sostituire i rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed h) del presente articolo in via provvisoria per chiamata, salvo regolare elezione alla più prossima adunanza dell'organo cui spetta l'elezione stessa. **Validità riunioni e verbale:** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga almeno la metà più uno dei membri. Ciascun membro dispone di un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente; ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede obbligatoriamente mediante scrutinio segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza in caso di parità del voto del Presidente. Qualora la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, in caso di parità la proposta si intende respinta. Sono invitati ad assistere i Proviviri ed i Revisori dei Conti nonché il Direttore dell'Associazione. Ove il Consiglio lo ritenga opportuno possono anche partecipare, di volta in volta, esperti anche non soci. Della riunione è redatto in apposito registro il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. **Compiti** Il Consiglio Direttivo: a) nomina la Commissione di designazione di cui all'art. 18; b) sceglie e propone all'Assemblea il Presidente designato dell'Associazione; c) approva il programma di attività del Presidente designato, unitamente alla proposta di quest'ultimo concernente la designazione dei Vice Presidenti eletti; il tutto per la successiva deliberazione dell'Assemblea; d) approva il programma annuale di attività predisposto dal Comitato di Presidenza in base al bilancio preventivo dell'Associazione; e) formula le direttive generali per l'istituzione e lo svolgimento dei servizi dell'Associazione; f) concorre alla nomina del Comitato di Presidenza secondo l'articolo 17, punto e); g) fissa la misura della quota di iscrizione e del contributo associativo annuale e le modalità di esazione; h) nomina e revoca, su proposta del Comitato di Presidenza, il Direttore dell'Associazione; i) istituisce e scioglie le Sezioni ed i Gruppi su proposta del Comitato di Presidenza; j) delibera sui bilanci dell'Associazione predisposti dal Comitato di Presidenza, li presenta al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima dell'Assemblea e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea stessa; delibera inoltre sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'amministrazione ordinaria; m) delibera la convocazione dell'Assemblea, a norma dell'art.12, e sottopone alla stessa qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione che, pur compreso nelle attribuzioni del Consiglio, meriti per la sua particolare importanza l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea; n) delibera i Regolamenti dell'Associazione ed i provvedimenti disciplinari a norma del presente Statuto; o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dal presente Statuto o dall'Assemblea; p) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita dell'Associazione; q) delibera sull'ammissione degli associati e sull'appartenenza alle Sezioni o ai Gruppi; r) su richiesta del Comitato di Presidenza esprime i propri indirizzi circa i rappresentanti dell'Associazione da nominare presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere; s) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa alla prima riunione successiva alla data del provvedimento. **Art. 17 Comitato di Presidenza:** Il Comitato di Presidenza è costituito: a) dal Presidente dell'Associazione; b) da un massimo di quattro Vice Presidenti eletti dall'Assemblea; c) dall'ex Presidente che per ultimo ha rivestito la carica; d) dai due Vice Presidenti di diritto; e) da un massimo di tre membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione di Designazione: questi devono essere nominati o confermati ogni biennio e non possono durare in carica per più di tre bienni consecutivi. I membri eletti del Comitato di Presidenza scadono con il Presidente in carica o, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri eletti, si provvede a sostituirli mediante elezioni suppletive. Il Comitato di Presidenza dura in carica due anni e scade negli anni dispari. Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Esso è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione osservandosi per il resto le norme e le modalità previste dall'art. 12 per l'Assemblea. In caso di urgenza il Comitato di Presidenza può essere convocato telefonicamente. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti (ogni componente dispone di un voto), tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto. Decadono dalla carica i componenti eletti dal Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive e comunque quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e viene da questo notificata all'interessato. **Attribuzioni:** Il Comitato di Presidenza: a) nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e predisporre i piani per l'azione a medio e lungo termine; b) sempre in detto ambito, dirige l'attività dell'Associazione; c) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore dell'Associazione; d) assume e licenzia il personale, fatta esclusione per il Direttore; e) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere; f) predisporre i bilanci dell'Associazione ed il programma annuale di attività; g) propone al Consiglio Direttivo l'istituzione o lo scioglimento delle Sezioni o dei Gruppi; h) esercita in caso d'urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire alla prima adunanza di quest'ultimo per la ratifica. **Art. 18 Presidente:** Il Presidente è eletto dall'Assemblea. A tal fine il Consiglio Direttivo, nell'ultimo anno di mandato pieno del Presidente in carica, elegge a scrutinio segreto una Commissione di Designazione composta di tre membri, scelti tra imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, e della quale non può fare parte il Presidente in carica. La votazione avviene su proposta del Presidente e ex-Presidenti dell'Associazione che allo scopo consulteranno tutti i Vice Presidenti. Alla Commissione spetta il compito di esprimere, in via riservata, una consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati che riscuotano il consenso della base associativa. La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse che devono essere appoggiate da tanti soci che rappresentino almeno il 15% del totale dei voti; rimane in carica per quattro anni ed ha i compiti di designazione previsti dal presente Statuto oltre quelli che il Presidente decida di affidargli. Spetta al Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea il nome del candidato all'elezione e l'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione entro sei mesi. Le elezioni del Presidente avvengono negli anni dispari. Il Presidente dura in carica un quadriennio. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un quadriennio. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Qualora il Presidente sia assente e impedito o impossibilitato a delegare, le sue attribuzioni saranno esercitate da un Vice Presidente espressamente delegato dal Consiglio Direttivo convocato dal Vice Presidente più anziano. Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. Egli provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e ne presiede le rispettive adunanze. Al Presidente spetta il coordinamento generale dell'attività dell'Associazione. Venendo a mancare il Presidente assume la carica un Vice Presidente espressamente delegato dal Consiglio Direttivo fino all'Assemblea del primo anno dispari. **Art. 19 Vice Presidenti:** L'Assemblea degli anni dispari elegge fino ad un massimo di quattro Vice Presidenti eletti. A tal fine il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo, in una riunione successiva a quella della designazione, ma antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, la proposta relativa alla nomina dei Vice Presidenti eletti e le deleghe ad essi assegnate. Il Consiglio Direttivo vota la proposta e la sottopone alla successiva deliberazione da parte dell'Assemblea che vota la proposta complessiva unitamente a quella relativa al Presidente. I Vice Presidenti eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente solo per altri tre bienni. I Vice Presidenti affiancano il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione e rappresentanza dell'Associazione. Assumono la carica di Vice Presidenti di diritto il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e il Presidente del Comitato Piccola Industria. In caso venga meno un Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge il sostituto fino alla successiva Assemblea tenuta negli anni dispari, che sarà chiamata a votare sulla proposta complessiva riguardante tutti i Vice Presidenti. **Art. 20 Proviviri:** L'Assemblea ordinaria di anno pari elegge a scrutinio segreto cinque Proviviri scegliendoli da una lista di almeno sette candidati; i Proviviri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; nel caso venga meno un Proviviro gli subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza. La lista viene proposta dalla Commissione di Designazione di cui all'articolo 18, ed è completata da tutte le autocandidature pervenute nei termini e nelle modalità definite nella lettera di convocazione dell'Assemblea. I membri eletti scelgono nel loro ambito un Presidente. La carica di Proviviro è incompatibile con ogni altra carica associativa, nonché con la carica di Presidente o di Proviviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria. Alla carica di Proviviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. I Proviviri hanno diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Oltre alle competenze loro eventualmente affidate da altre disposizioni del presente Statuto, ai Proviviri è deferita, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte tra le componenti del sistema che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del Collegio Arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proviviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Proviviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i rimanenti Proviviri con l'accordo dei due Proviviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Proviviri già nominati al Presidente del Tribunale di Arezzo che provvederà alla scelta, sempre tra i rimanenti Proviviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio Arbitrale ed i singoli Proviviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi. Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. I Proviviri giudicano secondo equità, ma sempre nel rispetto della lettera e dello spirito dello Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione, del Codice Etico e della Carta dei Valori associativi. Le loro decisioni, che hanno natura di arbitrato irrituale, debbono essere pronunziate entro 30 giorni dalla data in cui la controversia è stata ad essi sottoposta, salvo proroga consentita dalle parti o necessaria (ma in tale ultimo caso di durata non superiore a 30 giorni) per la particolare delicatezza e complessità della controversia. Le decisioni dei Proviviri devono essere comunicate alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Le decisioni dei Proviviri sono immediatamente esecutive e possono essere impugnate con ricorso ai Proviviri della Confindustria che decidono in via definitiva. Il ricorso non sospende l'esecutività delle decisioni. Ogni controversia demandata alla decisione dei Proviviri deve comunque essere comunicata ai Proviviri confederali che possono intervenire di propria iniziativa o su richiesta del Collegio Arbitrale, fornendo elementi preventivi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse. Ai Proviviri, anche in assenza di controversia, può essere sottoposta da ciascuna delle componenti del sistema, ivi compresi i singoli associati, ogni questione sull'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dal Consiglio Direttivo, dai Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti. **Art. 21 Collegio dei Revisori Contabili:** L'Assemblea Ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori Contabili, composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Almeno un Revisore deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale Contabile. L'elezione avviene esprimendo non più di tre preferenze su una lista di almeno sette candidati proposta dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 18, completata da tutte le autocandidature pervenute nei tempi e con le modalità definite nella lettera di convocazione dell'Assemblea. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi in ordine di numero di preferenze. Il Collegio vigila sulla gestione economica dell'Associazione e riferisce all'Assemblea sul rendiconto finanziario. Provvede nel suo ambito alla nomina del Presidente. I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età. **Art. 22 Disposizioni generali sulle cariche:** Le cariche associative sono gratuite. Le cariche sono riservate ai rappresentanti di imprese inquadrate quali soci effettivi dell'Associazione ed in regola con il pagamento delle quote associative. Per rappresentanti si intendono: il titolare, il Legale Rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa, muniti di una procura per settori fondamentali dell'attività aziendale. L'accesso alle cariche direttive è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. La carica di Proviviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica. In tutti i casi di elezione a cariche associative, in caso di parità di voti e qualora non sussistano diverse prescrizioni statutarie, prevale il candidato espresso dall'impresa associata con maggiore anzianità di iscrizione. Per l'incompatibilità fra cariche associative ed incarichi politici e/o amministrativi trovano applicazione le norme contenute nelle specifiche delibere della Giunta confederale.

**TITOLO IV
FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 23 Fondo comune: Il Fondo comune dell'Associazione è costituito: a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione e dalle quote sociali annualmente dovute ai sensi del presente Statuto; b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali; c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari; d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa. Col Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell'attività associativa. Il fondo comune, con ogni suo incremento ed accessione, è indivisibile tra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo dovuta a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretendere la quota proporzionale. Non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o altre riserve, salvo quanto previsto dall'art. 12. **Art. 24 Compilazione e presentazione bilanci:** Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo dell'Associazione, secondo le disposizioni previste in sede confederale, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno. Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, secondo le disposizioni previste in sede confederale, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale insieme alla relazione del Consiglio e a quella dei Revisori contabili e dell'organo di certificazione. Il bilancio consuntivo certificato deve essere trasmesso a Confindustria. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi di riserva, durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò non sia previsto per legge.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI**

Art. 25 Censura e sospensioni: Il Comitato di Presidenza ha facoltà di applicare: a) la censura ai soci che non ottemperino agli obblighi loro imposti dallo Statuto ed alle deliberazioni dei competenti Organi sociali. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere motivata; b) la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a 6 mesi al socio che violi gli obblighi ad esso derivanti dallo Statuto nonché dalle deliberazioni degli Organi sociali competenti, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive impartite. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura. Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio gli addebiti con lettera raccomandata dandogli un termine non minore di 8 (otto) giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso detto termine il Presidente provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato, il quale ha diritto di farsene rilasciare copia integrale. Contro i provvedimenti di censura e di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere ai Proviviri entro quindici (15) giorni dalla data di notifica del provvedimento, il ricorso non ha effetto sospensivo. **Art. 26 Radiazione del socio:** Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la radiazione di un socio: a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedenti sospensioni ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente; b) per condanna passata in giudicato relativa a delitti che siano ritenuti di gravità tale da non consentire la permanenza di appartenente all'Associazione; c) per compimento di atti che abbiano arrecato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione. Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi ai soci gli addebiti nei modi previsti per la sospensione. La radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi. Contro il provvedimento di radiazione l'interessato ha facoltà di ricorrere ai Proviviri.

**TITOLO VI
MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglIMENTO**

Art. 27 Modifiche statutarie: Le modifiche del presente Statuto possono essere proposte dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione o dal Collegio dei Sindaci o da un terzo degli associati. In questi ultimi casi esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Presidente dell'Associazione. Sulla proposta di modifica dovrà deliberare l'Assemblea straordinaria degli associati con le modalità di cui all'art. 12.

In casi particolari da esso discrezionalmente individuati su proposta del Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai soci, mediante referendum fra gli stessi, da effettuare nelle forme eventualmente stabilite da apposito Regolamento, le modificazioni dello Statuto, da approvare con la maggioranza prevista per l'Assemblea Straordinaria. Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni approvate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata a.r. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. **Art. 28 Scioglimento:** Essendo indeterminata la durata dell'Associazione, l'Assemblea generale Straordinaria degli Associati potrà deliberare, con l'osservanza delle norme statutarie di cui all'art. 12, lo scioglimento dell'Associazione e la messa in liquidazione della stessa, dettando le norme relative e nominando uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa, è comunque fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 Leggi applicabili: Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, in quanto compatibili. **Norma transitoria:** Le disposizioni del presente Statuto relative alla composizione e alle modalità di elezione o rinnovo di organi, componenti o articolazioni dell'Associazione, si applicano sin dalla prima elezione o rinnovo successivi alla sua entrata in vigore. Su proposta del Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo provvede ad adottare tutte le disposizioni transitorie e di attuazione necessarie a regolare discrezionalmente in modo ordinato il passaggio dal precedente al presente Statuto.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.Lgs.196/2003

(Informativa e acquisizione consenso ai fini del trattamento dati imprese associate.)

In relazione agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", provvediamo con la presente comunicazione a fornire le informazioni previste dall'art. 13 del citato D.Lgs n. 196/2003 allo scopo di acquisire il consenso scritto per il trattamento dei dati personali delle aziende associate raccolti direttamente presso l'interessato.

A tal fine, provvediamo a trasmettere la seguente documentazione:

- informativa di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
- copia art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 concernente i "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti"

Precisiamo che il dato relativo alla Vostra adesione alla Scrivente e conseguentemente a Confindustria, in quanto idoneo a rilevare l'appartenenza ad una organizzazione a carattere sindacale, è ritenuto "sensibile" ai sensi del 1° comma, lettera d) dell'art.4, D.Lgs n. 196/2003.

Si precisa altresì che i dati trasmessi a Confindustria, alle Organizzazioni del sistema Confederale e agli Organismi collaterali dell'Associazione saranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione secondo le indicazioni riportate nella allegata informativa e che, trattandosi di finalità di trattamento strettamente correlate, il consenso viene richiesto dalla Associazione anche nell'interesse dei suddetti soggetti.

Quanto sopra premesso le Aziende associate in indirizzo preso atto dell'informativa e dei diritti loro riconosciuti, vorranno cortesemente esprimere in forma scritta il proprio consenso al trattamento in calce alla domanda di ammissione.

Nell'eventualità che non si ritenga di prestare il consenso per tutti i trattamenti dei dati oggetto dell'informativa e, in ordine a ciascun trattamento, per tutte le relative operazioni, sarà possibile limitare il consenso, ai sensi del secondo comma dell'art. 23 del decreto legislativo, ad uno o più trattamenti o ad una o più operazione di ciascun trattamento.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Massimiliano Musmeri



INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E COMUNI

(ART. 13 D.Lgs 196/2003)

In relazione ai dati personali delle aziende associate raccolti presso l'interessato e trattati dall'Associazione Industriali della provincia di Arezzo provvediamo a fornire l'informativa necessaria ai fini del rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che il dato relativo alla adesione alla Associazione Industriali della provincia di Arezzo e conseguentemente al sistema di Organizzazioni facente capo a Confindustria, in quanto idoneo a rilevare l'appartenenza ad una organizzazione a carattere sindacale, è ritenuto "sensibile" ai sensi del 1° comma dell'art. 4, D. Lgs. 196/2003.

Premesso inoltre che tutti i dati acquisiti dalla Associazione Industriali della provincia di Arezzo, nonché quelli che verranno successivamente raccolti riguardano il rapporto associativo e saranno trattati secondo il principio della correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, si elencano le categorie di dati oggetto di trattamento..

A1) ARCHIVIO ANAGRAFE AZIENDE ASSOCIATE

Contiene i dati relativi alle imprese che aderiscono all'Associazione Industriali della provincia di Arezzo e per suo tramite a Confindustria ed alle altre Organizzazioni del sistema Confederale quali le Associazioni Nazionali di categoria e gli organismi di livello regionale (FRAIT e Consulta).

I principali dati raccolti direttamente presso l'azienda attraverso l'apposita scheda di rilevazione anagrafica, compilata all'atto dell'iscrizione e periodicamente aggiornata, riguardano: ragione sociale e forma giuridica, codice fiscale, partita Iva, titolare o legale rappresentante, eventuali incarichi del L.R. nel sistema associativo, numero di telefono, fax e telefax, n. dipendenti distinti per qualifica, fatturato, codice ISTAT di attività, CCNL applicato, posizione INPS-INAIL, mercati di esportazione, prodotti importati, fonti energetiche impiegate, certificazione di qualità e categorie e importi iscrizione A.N.C..

A2) ARCHIVIO CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Comprende i dati forniti direttamente dalle Aziende relativi al numero dipendenti e all'ammontare delle retribuzioni corrisposte.

A3) ARCHIVIO ALTRI DATI RACCOLTI PRESSO L'AZIENDA

Comprende i dati, raccolti anche con appositi questionari, relativi a periodi di Cassa Integrazione, utilizzo finanziamenti agevolati e finanziamenti 13^o/14^o mensilità e anticipo premio INAIL, partecipazione ad assemblee, riunioni, convegni, corsi e altri dati relativi alla attività economica e sindacale dell'Azienda raccolti nell'ambito delle previsioni statutarie e per le finalità e i compiti istituzionali dell'Associazione.

B) FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati di cui agli archivi A1 e A3 sono utilizzati per la gestione del rapporto associativo (in via a meramente esemplificativa per: invio corrispondenza, attuazione adempimenti statutarie, tutela sindacale, elaborazioni statistiche, documentazione rappresentatività Associazione ecc.) e, in conformità alle legittime previsioni dello statuto, per le finalità di tutela tanto delle singole aziende associate che della categoria imprenditoriale rappresentata.

L'Archivio di cui al punto A2 è finalizzato principalmente alla determinazione del contributo associativo ed al suo trattamento contabile.

C) MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati viene effettuato con procedure sia manuali e cartacee che informatizzate e vengono osservate tutte le regole indicate nell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003.

In particolare gli archivi sono organizzati in modo tale da consentire la suddivisione e la estrazione dei dati per settori merceologici, per mercati di riferimento delle produzioni aziendali e relative quote, per classi di fatturato, per numero dipendenti, per ubicazione territoriale ecc.

E' inoltre possibile elaborare tabelle per ogni voce che è presente sulla scheda di rilevazione anagrafica compilata dalla azienda al momento della iscrizione.

D) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati in questione è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire i dati non ha, di regola, alcuna conseguenza; tuttavia per quanto riguarda alcuni dati di cui ai punti A1 e A2 il conferimento rappresenta uno specifico impegno, disciplinato dall'art. 4 dello Statuto associativo e assunto dall'azienda contestualmente alla iscrizione all'Associazione.

Per gli altri dati il conferimento è ritenuto necessario per la gestione del rapporto associativo e il perseguimento degli stessi scopi associativi.

E) CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

L'eventuale rifiuto a fornire i dati di cui al richiamato art. 4 dello Statuto associativo è sanzionato con le modalità e gradualità di cui all'art. 25 dello Statuto medesimo e rende di fatto impossibile la gestione del rapporto associativo.

Il rifiuto della comunicazione degli altri dati può determinare una non puntuale fruibilità dei servizi dell'Associazione, non rendere possibile una efficace tutela dell'Azienda aderente e comportare una gestione non ottimale degli scopi associativi per cui i dati vengono raccolti.

F) AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La maggior parte dei dati delle aziende associate, fermi restando gli adempimenti obbligatori per legge, non è destinata alla comunicazione o diffusione.

L'ambito di comunicazione e diffusione risulta in ogni caso limitato e conforme alle finalità espresse nello Statuto della Associazione. Tuttavia, data la appartenenza dell'Associazione Industriali di Arezzo al sistema Confindustria, i dati di cui al punto A1 vengono comunicati a Confindustria ai sensi del vigente Regolamento Confederale e alle altre Organizzazioni del sistema Confederale, quali ad es. le Associazioni Nazionali di categoria e gli Organismi associativi di livello regionale (Frait e Consulta), che possono a loro volta comunicarli o diffonderli per le medesime finalità.

In particolare per quanto riguarda Confindustria i dati comunicati verranno inseriti e trattati principalmente nell'ambito dei seguenti archivi: archivio "registro imprese associate" e archivio "decentramento produttivo".

Per quanto riguarda l'archivio "registro imprese associate" le finalità del trattamento riguardano principalmente la determinazione del contributo associativo, la valutazione della consistenza del sistema confederale e i dati contenuti, trattati in modo automatizzato, potranno essere da Confindustria comunicati e diffusi tra le organizzazioni del sistema e a soggetti pubblici, quali ad esempio il Ministero del Lavoro.

L'archivio "decentramento produttivo", organizzato in modo automatizzato sulla base di schede informative aziendali, è finalizzato all'avviamento di forme di collaborazione produttiva con imprese anche esterne al sistema associativo e i relativi dati possono essere messi a disposizione di soggetti comunque interessati ad avviare rapporti di collaborazione produttiva.

Alcuni dei dati di cui al punto A1 possono formare oggetto di comunicazione ad altri soggetti o diffusione anche all'estero, sia verso paesi UE che extraeuropei, nell'ambito di specifiche iniziative associative (quali per es.: pubblicazione di cataloghi, di annuari, di ricerche economiche e statistiche relative al sistema produttivo provinciale, contatti e iniziative promozionali con operatori nazionali ed esteri, rapporti con enti pubblici e privati, banche e società finanziarie ecc.).

I soli dati dell'archivio di cui al punto A1) relativi alle generalità e indirizzi delle aziende associate potranno essere comunicati anche alle società controllate e/o collegate all'Associazione (CEDI S.r.l., Assoservizi S.r.l.) in relazione sempre alle finalità individuate dallo statuto associativo, coerentemente agli scopi per cui i dati sono raccolti e saranno oggetto di trattamento da parte dei suddetti Organismi nell'ambito delle loro rispettive e specifiche finalità di servizio e di ausilio al conseguimento degli scopi associativi.

In ogni caso, l'Associazione Industriali può comunicare e diffondere occasionalmente anche altri dati relativi alle aziende associate, nei limiti entro i quali tale comunicazione o diffusione possa avvenire senza il consenso degli interessati in base alla normativa vigente.

G) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Associazione Industriali della provincia di Arezzo nella persona del suo Presidente pro tempore, domiciliato, ai fini del D. Lgs. 196/2003, presso la sede dell'Associazione Industriali in Arezzo. Via Roma 2.

Per il trattamento dei dati in parola il responsabile designato, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 196/2003, è il Direttore dell'Associazione, Dott. Massimiliano Musmeci, elettivamente domiciliato, ai fini del D.Lgs. 196/2003, presso la sede dell'Associazione in Arezzo, Via Roma n. 2.

Art. 7(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.